



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA

Area Gestione risorse umane  
Settore personale tecnico e amministrativo

Prot. n. \* del \*

(\*n. e data della registrazione di protocollo riportati nei metadati del sistema di protocollo informatico Titulus)

Ai Direttori di Dipartimento e Centri di Ateneo  
Ai Coordinatori di Area  
Ai Coordinatori di Biblioteca  
Ai Responsabili di Settore/Ufficio/Sac e Uprodid  
A tutto il personale

e p.c. Alle OO.SS. e RSU di Ateneo

**OGGETTO: Chiusure programmate di Ateneo e disposizioni sulla fruizione delle ferie anno 2026.**

Per l'anno 2026 l'Ateneo ha programmato la chiusura dei propri uffici nei seguenti giorni:

- **2 gennaio;**
- **1° giugno;**
- **dal 10 al 14 agosto (5 giorni);**
- **dal 28 al 31 dicembre (4 giorni).**

In relazione ai giorni di chiusura sopra evidenziati, verranno sottratti d'ufficio undici (11) giorni di ferie anno 2026 dal totale a disposizione di ciascun dipendente.

Relativamente alla fruizione delle ferie, ribadiamo l'importanza di una loro attenta programmazione e di un costante monitoraggio della stessa nel corso dell'anno da parte dei responsabili di struttura, onde evitare che i dipendenti si ritrovino, alla fine dell'anno di riferimento, con un numero di giorni superiore a quello che, a norma di contratto, può essere procrastinato nei 18 mesi successivi all'anno di maturazione.

In ragione di ciò, il responsabile di ogni struttura dovrà elaborare, di concerto con ognuno dei suoi collaboratori, un "piano ferie" che contempli tutti i giorni disponibili per l'anno 2026 e gli eventuali giorni di ferie residui anno 2024, che dovranno essere fruiti obbligatoriamente entro il 30 giugno 2026, tenendo conto dei periodi di chiusura dell'Ateneo, nonché di ogni ulteriore vincolo contrattuale, trasmettendone copia alla Segreteria della Direzione Generale **entro il 31 gennaio 2026**.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA

Area Gestione risorse umane  
Settore personale tecnico e amministrativo

È evidente che tale piano ferie potrà essere sempre suscettibile di modifiche nel corso dell'anno, in relazione sia a motivi del dipendente che di servizio, fermo restando che dovrà comunque essere garantita la continua funzionalità della struttura.

Successivamente, entro il 15 novembre, ciascun dipendente dovrà inserire sull'applicativo Start web eventuali giorni di ferie ulteriori rispetto ai dieci (10) giorni rinviabili ai 18 mesi successivi all'anno di maturazione, giorni di ferie che dovranno essere goduti obbligatoriamente entro la fine dell'anno. I responsabili di struttura avranno cura di effettuare una verifica dell'venuto adempimento di tale disposizione e, sempre garantendo la funzionalità della struttura, provvederanno a validare i giustificativi inseriti.

**La sopra descritta disposizione è immediatamente valida e dovrà trovare applicazione entro il 15 novembre p.v. relativamente alle ferie anno 2025.**

Occorre ulteriormente evidenziare che, ai sensi delle vigenti disposizioni contrattuali "*le ferie maturate e non godute per esigenze di servizio sono monetizzabili solo all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, nei limiti delle vigenti norme di legge e delle relative disposizioni applicative*" (CCNL 18.01.2024, art. 95, comma 15). In base alle circolari applicative di quanto stabilito dall'art. 5, comma 8, del D.L. n. 95 del 2012, convertito nella legge n. 135 del 2012 (MEF-Dip. Ragioneria Generale dello Stato prot. 77389 del 14/09/2012 e prot. 94806 del 9/11/2012- Dip. Funzione Pubblica prot. 32937 del 6/08/2012 e prot. 40033 dell'8/10/2012), all'atto della cessazione del servizio le ferie non fruito sono monetizzabili solo nei casi in cui l'impossibilità di fruire delle ferie non è imputabile o riconducibile al dipendente come le ipotesi di decesso, malattia e infortunio, risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneità fisica permanente e assoluta, congedo obbligatorio per maternità o paternità. Di conseguenza, salvo i casi sopra evidenziati, eventuali giorni di ferie residue non goduti entro la data di cessazione dal servizio si perderanno automaticamente, senza alcun diritto ad indennità sostitutiva.

In virtù di tutto quanto sopra esposto, si raccomanda ai responsabili di struttura di vigilare attentamente sulla corretta gestione dell'istituto delle ferie in modo da assicurare, allo stesso tempo, il necessario recupero psico-fisico del lavoratore e il buon andamento dell'ufficio.

L'Aquila

Dott. Pietro Di Benedetto  
**Direttore Generale**